



COMUNE DI BARZIO

Provincia di Lecco

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

REGISTRO N. 28
REG. GENERALE N. 100
IN DATA 23-05-2018

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO LEGALE ALL'AVV. SCAPARONE PAOLO PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER L'ANNULLAMENTO DEL D.P.C.M. 07.03.2018 DI DEFINIZIONE E RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 09 del 06/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione di C.C. n. 10 del 06/03/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
- con deliberazione di G.C. n. 44 del 07/03/2018, è stato approvato il PEG triennio 2018/2020 con assegnazione dei capitoli ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione di G.C. n. 8 del 08/01/2018 è stato approvato il piano triennale della trasparenza e della corruzione (p.t.c.p.) per gli anni 2018/2020 ;
- con deliberazione di G.C. n. 41 del 19/02/2018, è stato approvato il Piano della Performance;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt.:

- 107 – Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- 109 comma 2 – Conferimento di funzioni dirigenziali;
- 147 bis – Visto di regolarità contabile;
- 184 – Liquidazione di spesa;
- 191 – Assunzione impegno di spesa

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO Il decreto sindacale n. 22 del 30/12/2017 di nomina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 in data 22.05.2018 con la quale è stato:

- disposta l'impugnativa avanti al tribunale amministrativo competente per l'annullamento del d.p.c.m. 07.03.2018 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018;
- evidenziato che le spese legali vengono condivise tra diversi comuni e pertanto la spesa per ogni comune per la rappresentanza e difesa, come ipotizzata in premessa, ammonterebbe ad € 600,00, da suddividere su due annualità per €. 300,00 nel bilancio 2018 e per €. 300,00 nel bilancio 2019 (il giudizio si articolerà presumibilmente sul 2018 e sul 2019);
- demandato al responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'affidamento dell'incarico legale e l'assunzione del relativo impegno di spesa, evidenziando che l'attività di rappresentanza e difesa si articolerà verosimilmente nel corrente anno e nel 2019 (l'udienza di merito si terrà presumibilmente in tale anno);

con particolare riferimento anche alla premessa, che da evidenza delle situazioni e dell'attività di diversi comuni in relazione al tema del "Fondo solidarietà comunale";

ATTESO che, come già indicato nella deliberazione prima richiamata, l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" in data 03.05.2018 ha trasmesso comunicazione per la manifestazione di adesione all'azione, precisando che il riparto delle spese legali a carico di ciascun Comune aderente ammonta a complessivi €. 600,00, da suddividere su due annualità, come segue:

- per € 300,00 sul bilancio 2018;
- per € 300,00 sul bilancio 2019;

RILEVATA pertanto la necessità di affidare incarico di rappresentanza e difesa di questo Comune;

ATTESO che per il caso di specie, come meglio evidenziato nella Deliberazione di Giunta, risulta naturalmente opportuno conferire l'incarico al medesimo avvocato che ha patrocinato i Comuni dell'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" nella precedente causa avanti al TAR Lazio per l'annullamento del d.P.C.m. 10.09.2015 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015, nell'intervento ad opponendum e nella causa avanti al TAR Lazio per l'annullamento del D.P.C.M. 25.05.2017 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2017, tenuto anche conto dei tempi ristretti per la predisposizione, la notifica ed il deposito del ricorso, coordinato tra tutti i comuni, che non consentirebbero comunque l'attivazione di procedure diverse dall'affidamento diretto e dell'evidente economia che deriva dalla suddivisione della spesa tra più soggetti;

RICHIAMATA la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31.05.2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11.05.2012;

EVIDENZIATO comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi, l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017), prevede, per affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di specie, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

EVIDENZIATO ancora che in riferimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 4 del 4.07.2011 e con specifiche indicazioni riportata nella Faq ha precisato che devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (come nel caso di specie);

DATO ATTO che non sussistono nei confronti dei suddetti soggetti interessi diretti o cause di incompatibilità;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-Bis, del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
3. Di affidare incarico al Prof. Avv. Paolo SCAPARONE, con studio in Torino, Via S. Francesco d'Assisi n. 14, P.Iva 08406610017 per rappresentare e difendere questo Ente nell'impugnativa avanti al tribunale amministrativo competente per l'annullamento del d.p.c.m. 07.03.2018 di definizione e riparto del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018, per le ragioni meglio dettagliate in premessa e come disposto con la deliberazione di G.C. n. 71 del 22.05.2018;
4. Di dare atto che la spesa a carico di questo Comune, come comunicata dall'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea", tenuto conto che il ricorso viene condiviso tra diversi comuni, ammonta a complessivi € 600,00 da suddividere su due annualità (il giudizio si articolerà presumibilmente sul 2018 e sul 2019), come indicato in premessa;
5. Di impegnare la spesa di € 600,00 alla Missione 01 programma 02 U1.03.02.99.002 di cui € 300,00 all'esercizio 2018 ed € 300,00 all'esercizio 2019 del B.P.F. 2018-2020;
6. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
7. di dare atto che ai sensi dell'allegato A/2 punto 5 del D.Lgs. 118/2011:

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la competenza finanziaria del presente impegno sono gli esercizi 2018 e 2019;
 - la scadenza dell'obbligazione derivante dal presente si articolerà verosimilmente nell'anno 2018 e 2019;
8. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;
 9. Di inserire la presente determinazione nella raccolta di cui all'art.183, c.9, del D.Lgs. n. 267/2000;
 10. Di pubblicare la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
 11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA ROSARIA M. MALUGANI

*firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*